

STATUTO
ALLEGATO "A" - REP. N. 18382/FASC. N. 6829

=.=.=.=.

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), una Associazione senza scopo di lucro denominata: "TOTTA X TUTTI APS", da ora in avanti indicata con "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Via De Sanctis 46 50136 FIRENZE, e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via prevalente e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale: interventi e servizi sociali; prestazioni socio sanitarie; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, si propone di:

- collaborare al miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei malati oncologici;
- promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi statali per arrivare ad una sempre migliore legislazione che tuteli ciascun malato oncologico;
- promuovere iniziative idonee a soddisfare le esigenze del malato oncologico a livello sanitario, sociale ed educativo;
- realizzare e promuovere la redazione di elaborati sotto forma di fascicoli, articoli, libri finalizzati a fornire conoscenze o sostegno inerenti la malattia stessa;
- promuovere e ideare strumenti di sostegno psicologico e ricreativo per supportare il malato oncologico (esempio: musicoterapia, pet-therapy, clown therapy e quant'altro).

Al fine di ricercare, favorire e devolvere i fondi necessari per realizzare progetti propri o di terzi finalizzati ai suddetti scopi e all'oggetto che l'Associazione sceglierà di volta in volta a suo insindacabile giudizio, la stessa

Associazione esercita anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione.

Articolo 4 - Associati

Hanno titolo ad aderire all'Associazione tutti coloro che sono interessati al perseguimento degli scopi della stessa e ne condividono lo spirito e gli ideali e che intendono impegnarsi nella realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione e ne accettino lo Statuto.

Gli associati si dividono in:

- fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- ordinari: sono persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione e dichiarano interesse a perseguire gli scopi della stessa;
- onorari: sono persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere l'Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità alla stessa. Non devono pagare la quota associativa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 5 - Ammissione degli Associati

Per essere ammessi all'Associazione, gli interessati devono presentare apposita domanda scritta indirizzata all'Associazione, secondo modalità prestabilite, in cui dovrà essere dichiarata l'attività svolta e versare la quota associativa. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,

nel libro degli associati.

Lo stesso Consiglio deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6 - Obblighi e diritti degli Associati

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi e hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

La qualità di associato è intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo.

Articolo 7 - Recesso ed esclusione degli

Associati dall'Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualifica di associato si perde per recesso dell'associato stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione. Ciascun associato può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata tramite raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.

Ciascun associato, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione nelle ipotesi di seguito indicate:

- a. per mancato versamento della quota associativa annuale;
- b. per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c. per il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli associati;
- d. per dichiarazione di fallimento dell'associato.

Nei suddetti casi le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all'indirizzo di registrazione dell'associato; l'associato potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.

In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione che sarà, in ogni caso, inappellabile.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
3. l'Organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito; tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese effettivo e documentato preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è convocata da parte del Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando almeno 1/10 degli associati ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli associati con lettera da inviarsi a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale o sulla pagina Facebook della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare a partecipare alle Assemblee un proprio rappresentante o un altro associato. Ogni associato o rappresentante non può detenere più di 3 (tre) deleghe di voto. Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidente. Quando non diversamente stabilito dalla legge, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un associato nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono validamente adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale. Le nomine delle cariche associative avvengono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inviati in copia, anche solo via posta elettronica, a tutti gli associati o possono essere pubblicati su apposita sezione riservata del sito web istituzionale o pagina Facebook della Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria degli Associati

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio di esercizio consuntivo e il bilancio preventivo;
- b. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo;

f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti o rappresentati. Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta degli associati aventi di diritto di voto presenti o rappresentati.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria degli Associati

L'Assemblea straordinaria:

a. delibera sulle modifiche allo Statuto;

b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

c. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto.

Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b. fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;

c. decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;

d. redigere il bilancio di esercizio consuntivo ed il bilancio preventivo e curarne la trasmissione all'Assemblea per l'approvazione, nonché redigere la relazione generale sull'attività dell'Associazione;

e. deliberare sull'ammissione dei nuovi associati e sull'esclusione degli associati;

g. proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;

h. deliberare, per gli associati Enti, le quote associative;

i. deliberare ogni altro atto di amministrazione;

j. conferire e revocare procure;

k. nominare il Presidente, sino a due Vice Presidente, un Segretario nonché un Tesoriere;

l. costituire gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I gruppi di lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo;

m. redigere, eventualmente, il regolamento interno. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea nell'ambito degli associati che abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a mancare o si dimettono nel corso del loro mandato, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, alle nomine integrative provvede l'Assemblea ordinaria degli associati, che, in tal caso, va convocata entro e non oltre trenta giorni. I nuovi consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

La riunione è inoltre valida anche se realizzata nella forma della audio e/o videoconferenza a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, nell'ordine, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere eletto all'uopo dagli altri membri.

Le decisioni del Consiglio di regola sono adottate mediante riunione o mediante consultazione scritta fatta attraverso

posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, non computandosi le astensioni.

Articolo 13 - Presidente e i Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, viene nominato da questo, rimane in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee degli associati, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri sino ad un massimo di due Vice Presidente, i quali sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e possono provvedere a mantenere i contatti con le altre organizzazioni anche a livello internazionale.

Articolo 14 - Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto e sono rieleggibili.

Il Segretario:

- a. partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
- b. raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere e depositate in detto conto corrente fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Articolo 14-bis - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al

ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - Quote Associative

Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 16 - Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite

patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Articolo 17 - Esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio: questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione.

Articolo 18 - Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li renderà visionabili entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Articolo 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 21 - Delibera di scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 22 - Clausola Arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell'ordine degli Avvocati del Foro di Firenze. L'arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non contenuto e non disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Carlotta Filardi

F.to: Giulia Badini Notaio